

**I853 - RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO**

*Allegato 1 al provvedimento n. 29714*



**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

**Direzione Generale per la Concorrenza**

**Direzione Comunicazioni**

**Proc. 1853**

*Raccolta diritti di copia privata nel settore audiovisivo*

\* \* \*

Formulario per la presentazione degli impegni  
ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge 10 ottobre 1990 n. 287

\* \* \*



Roma, 11 maggio 2021

## INDICE

1) Numero del procedimento.....	3
2) Parte del procedimento.....	3
3) Fattispecie contestata.....	3
4) Mercati interessati .....	5
5) Descrizione degli impegni proposti.....	6
6) Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.....	9

1) NUMERO DEL PROCEDIMENTO

1. Procedimento n. I853 - *Raccolta diritti di copia privata nel settore audiovisivo* (“**Procedimento**”).

2) PARTE DEL PROCEDIMENTO

2. S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (“**SIAE**” o “**Società**”).

3. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge del 9 gennaio 2008, n. 2, SIAE è un “ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633 [(legge sul diritto d’autore (“**l.d.a.**”))].”

4. Ai presenti fini, rilevano le funzioni e gli specifici compiti affidati alla SIAE in materia di compenso per copia privata previsti dagli articoli 71-*secties* e 71-*octies* della l.d.a..

3) FATTISPECIE CONTESTATA

5. Il procedimento prende le mosse da taluni (risalenti) esposti presentati da Videorights S.r.l. e da Delta TV Programs S.r.l. – rispettivamente, il 22 dicembre 2017 e il 21 novembre 2018 (e, da ultimo integrati in data 25 gennaio 2021) – con i quali le denunciati si dolevano di non poter gestire direttamente la copia privata.

6. A seguito di tali esposti, svolti anche i necessari approfondimenti istruttori, il regime nazionale della copia privata nel settore audiovisivo ha formato oggetto della segnalazione del 2 gennaio 2020, n. AS1637. Per quanto qui rileva, si ricorda che la segnalazione si concludeva con il seguente auspicio rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Cultura:

*“[f]atte salve eventuali altre forme di intervento nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali a tutela della concorrenza, l’Autorità auspicava, pertanto, che codeste Istituzioni possano esercitare pienamente i poteri di vigilanza sulla SIAE, impiegando ogni strumento utile affinché siano definiti i nuovi criteri di ripartizione del CCP nel settore video, per l’anno 2019 e per gli anni il cui processo di liquidazione è ancora in corso, e non sia pregiudicata l’attività delle collecting che, sulla base di una libera scelta dei propri mandanti/associati, ricevono il mandato di gestire il CCP video”.*

7. Dopo un ulteriore anno dall’adozione della segnalazione e oltre quattro anni dal primo esposto, con provvedimento notificato l’11 febbraio 2021 (“**Provvedimento di Avvio**”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**AGCM**” o “**Autorità**”) ha avviato, ai sensi dell’art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell’art. 6 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, un’istruttoria volta ad accertare una presunta violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”). Più in particolare, nella prospettiva dell’Autorità, la SIAE, insieme all’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (“**ANICA**”), all’Associazione Produttori Audiovisivi (“**APA**”) ed a Univideo (insieme anche i “**Soggetti denunciati**”), avrebbe posto in essere un’intesa

restrittiva della concorrenza, volta ad ostacolare la gestione del compenso copia privata nel settore video (“**CCP Video**”) da parte di soggetti diversi dalle predette associazioni di categoria.

8. Nel Provvedimento di Avvio, l’AGCM ha ipotizzato che la condotta posta in essere dai Soggetti denunciati configuri una fattispecie restrittiva della concorrenza unica e complessa di ripartizione dei mercati relativi alla gestione del CCP Video. Più in particolare, la fattispecie costituirebbe un’ipotesi di *“ripartizione dei mercati relativi alla distribuzione primaria e secondaria del CCP settore video tra SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA, anche attraverso APA Service, e Univideo, anche attraverso ASEA, di modo che ciascuna associazione gestisca interamente il CCP riconducibile alla tipologia di produttori da essa rappresentati, ovvero i produttori di opere cinematografiche quanto ad ANICA, i produttori televisivi quanto ad APA e i produttori di videogrammi quanto a Univideo”* (par.41).

9. Gli “strumenti” attraverso cui l’intesa sarebbe stata realizzata sarebbero poi costituiti dagli accordi stipulati fra le predette associazioni e la SIAE. Più in particolare:

- “[I]’*accordo del 1998 SIAE/Anica/APT (ora APA) [...] appare assumere una valenza restrittiva volta a ripartire il mercato della distribuzione primaria della gestione del CCP tra ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, e APA, anche attraverso APA Service.*

*In particolare, dall’accordo del 1998 e sino a oggi, SIAE, ANICA e APA hanno stabilito la ripartizione del mercato della distribuzione primaria del CCP settore video, destinando il 65% ai produttori cinematografici rappresentati da ANICA e il 35% ai produttori televisivi rappresentati dall’allora APT, oggi APA, senza che alcuna collecting possa trovare un proprio spazio di partecipazione nella fase di gestione primaria del CCP”* (par. 42); in tal modo, inoltre ai *“produttori titolari del compenso copia privata è preclusa la libertà di scegliere a quale ente affidare la gestione dei propri diritti”* (ibidem).

- analoghe considerazioni varrebbero anche per *“l’accordo Univideo/SIAE in quanto, tramite lo stesso, l’intero CCP desti nato ai produttori di videogrammi è gestito da Univideo, senza che residui spazio per l’attività di eventuali collecting concorrenti”* (par. 43).

10. Ciò posto, si segnala che sin dalla parte in fatto del Provvedimento di Avvio, l’AGCM sembrerebbe dolersi essenzialmente di due profili che sinora hanno caratterizzato il comparto:

- il primo, attiene al cd. “aggio” applicato dalle associazioni di categoria. In effetti: *“nei casi in cui le associazioni hanno versato il CCP video a Videorights, l’importo dovuto è stato decurtato, tra l’altro, dell’aggio che le associazioni trattengono per la propria attività di gestione. Conseguentemente, l’importo che Videorights può riversare ai propri rappresentati è inferiore all’importo di cui la stessa Videorights avrebbe avuto la disponibilità partecipando direttamente alla ripartizione primaria operata da SIAE ed è stato versato in tempi significativamente più lunghi”* (par. 28). Per l’effetto, come chiarito nella sezione dedicata alla possibili criticità concorrenziali “[I]’*intesa posta in essere nei mercati sopra descritti incide sulla capacità competitiva delle collecting di competere nei mercati a valle liberalizzati della raccolta dei mandati da parte dei*

*titolari dei diritti e della distribuzione del compenso copia privata ai singoli aventi diritto, secondo le proprie regole interne (al netto della quota, di entità variabile, trattenuta al fine di coprire i propri costi di funzionamento, c.d. aggio o commissione)”* (par. 40);

- il secondo, attiene invece a presunti contatti diretti fra le associazioni e i soggetti che avrebbero espresso l'intenzione di farsi rappresentare dalle *società di intermediazione* denunciati. In tal senso, sin dalla parte in fatto del Provvedimento di Avvio, si legge che “*dalla documentazione in atti, emergerebbe che, almeno in alcuni casi, le associazioni contattano direttamente le più importanti imprese mandanti di Videorights per il versamento del CCP, ovvero offrono loro gli stessi servizi per le quali queste imprese si erano rivolte*” (par. 28). Invero, come chiarito nella sezione dedicata alle possibili criticità concorrenziali, le parti del procedimento si sarebbero opposte “*anche nel corso di tutto il 2020, al superamento dell’assetto delineato nei sopra citati accordi e rendendo difficoltosa la partecipazione di Videorights anche nella fase di ripartizione secondaria del CCP e offrendo la gestione del CCP direttamente ai clienti di quest’ultima*” (par. 44).

11. Sotto altro profilo, e con specifico riferimento alla lettura della normativa settoriale, l’Autorità precisa che, a far data dal recepimento della direttiva 2014/26/UE ad opera del d.lgs. n. 35/2017, è stato avviato un processo di liberalizzazione del comparto che avrebbe consentito di superare gli attuali modelli di gestione del CCP Video previsti dall’Accordo del 1998 (oltre che dall’Accordo del 1993). Accordi che sarebbero dunque diventati illeciti a seguito del recepimento della precitata direttiva<sup>1</sup>.

#### 4) MERCATI INTERESSATI

12. Nel Provvedimento di Avvio, l’AGCM ha ritenuto che, in relazione alle modalità di ripartizione del CCP Video, sia possibile individuare due aree di mercato:

- la prima, relativa alla c.d. “*ripartizione primaria*” del CCP Video ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive;
- la seconda, relativa alla c.d. “*ripartizione secondaria*” che attiene alla fase di distribuzione in favore degli aventi diritto.

13. In tale contesto, l’Autorità ha altresì chiarito che:

- il primo livello – in cui SIAE trasferisce le risorse in favore delle associazioni maggiormente rappresentative – svolge una “*mera funzione redistributiva*” (par. 36);
- per contro, quello della “*ripartizione secondaria*” – in cui le predette associazioni si interfacciano con gli aventi diritto – sarebbe un vero e proprio mercato “*dotato di un*

---

<sup>1</sup> Più in particolare, come affermato al par. 49: “*le condotte qui contestate, che traggono origine dagli accordi sopra descritti del 1993 e del 1998, si ritiene assumano una valenza illecita dal recepimento in Italia della già citata direttiva Barnier per effetto del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che, come sopra illustrato, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina organica dei requisiti e delle caratteristiche di cui si devono dotare le collecting per operare nella gestione dei diritti d’autore, dei diritti connessi e del CCP*”.

*carattere di profittabilità*” (par. 36); e ciò in quanto per l’attività redistribuzione in favore degli aventi diritto, le associazioni di categoria percepiscono un corrispettivo sotto forma di aggio che è suscettibile di “*generare margini*” a favore delle stesse associazioni (*ibidem*).

14. Coerentemente con tale impostazione, nel paragrafo successivo, l’Autorità ha precisato altresì che anche soggetti diversi dalle associazioni di categoria e, segnatamente, le società di intermediazione dovrebbero poter operare a livello di distribuzione primaria del CCP Video oppure “*inserirsi come ulteriore livello di intermediazione tra le associazioni di categoria e il singolo avente diritto*” (par. 37).

15. Infine, dal punto di vista geografico, le predette aree di mercato avrebbero dimensione geografica nazionale, “*in ragione della specificità della normativa di settore*” (par. 38).

## 5) DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

### Premessa

16. Preliminarmente, SIAE evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 71-*octies* l.d.a., laddove la stessa SIAE abbia deciso di non procedere ad una ripartizione diretta in favore degli aventi diritto, essa è tenuta a procedere per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Tale lettura della norma, come noto, è stata affermata dal Ministero vigilante con parere del 7 aprile 2020<sup>2</sup>, rilasciato a valle della precitata segnalazione AS1637, e poi ribadita a valle del Provvedimento di Avvio, con nota del 9 aprile 2021<sup>3</sup>, entrambe agli atti del fascicolo istruttorio. Il mancato accesso delle società di intermediazione al livello della ripartizione primaria dipende quindi da un elemento esogeno di tipo normativo, estraneo alla volontà della SIAE che, pertanto, non è il frutto di alcuna scelta della Società (unilaterale o condivisa con altri soggetti).

17. Sempre in via preliminare, si osserva che la scelta del legislatore e gli accordi attualmente in essere con le associazioni sono tali da generare significative efficienze in favore degli aventi diritto che, in ultima analisi, sono i soggetti che hanno diritto a percepire il CCP Video. Ai presenti fini è sufficiente rilevare che:

- a differenza delle società di intermediazione – e, in particolare, delle EGI o di altri soggetti che agiscono nel (solo) interesse dei propri mandanti, all’occorrenza perseguendo uno scopo di lucro – le associazioni agiscono nell’interesse del sistema complessivamente considerato e, in particolare, sono estranee a possibili conflitti di interesse che potrebbero caratterizzare l’operato di chi agisce unicamente nell’interesse di uno o più mandanti;
- a differenza di quanto accade nel settore audio, il settore video si caratterizza per talune complessità che acquisiscono il rischio di possibili conflitti in merito all’effettiva titolarità del diritto e che giustificano ulteriormente il ricorso alla categoria delle associazioni. Più in particolare – a differenza del settore audio dove è più agevole individuare

<sup>2</sup> Cfr. parere del 7 aprile 2020, prot. 9135.

<sup>3</sup> Cfr. parere 9 aprile 2021, prot. 0010624-P.

l'effettivo titolare del diritto al CCP – nel caso del settore video il diritto è frequentemente oggetto di cessioni che rendono più difficoltoso individuare l'effettivo titolare del diritto a percepire il CCP;

- il maggior livello di possibili conflitti inerenti al titolare del diritto giustifica dunque il diverso approccio seguito fra il comparto audio che vede la piena partecipazione delle società di intermediazione e il comparto video in cui – conformemente anche agli orientamenti del Ministero – la ripartizione avviene, in primo luogo, in favore delle associazioni che poi procedono alla redistribuzione del CCP Video.

\* \* \*

18. Ciò posto – a dimostrazione di un atteggiamento pienamente collaborativo che caratterizza i rapporti della SIAE con le Istituzioni e Autorità tutte, nonché per ragioni di economia procedurale e senza che ciò possa rappresentare in alcun modo un'ammissione di responsabilità in merito a quanto ipotizzato nel Provvedimento di Avvio – SIAE intende presentare i seguenti impegni, nella prospettiva di far venir meno i *concerns* prefigurati nel Provvedimento di Avvio.

19. Più in particolare, la seguente proposta di impegni *ex art.* 14-*ter* della l. 287/90 si caratterizza per una pluralità di misure comportamentali, in grado di incidere in modo strutturale nel comparto di cui trattasi, creando altresì ulteriori spazi per un'intermediazione da parte delle società di intermediazione.

\* \* \*

#### **Impegno n. 1: Risoluzione degli accordi del 1993 e del 1998 e s.m.i.**

20. SIAE si impegna a risolvere senza indugio gli accordi di cui trattasi e, segnatamente, gli accordi a suo tempo stipulati con ANICA, APA e Univideo aventi ad oggetto la distribuzione e/o la ripartizione del CCP Video.

#### **Impegno n. 2: Individuazione di un criterio che prescinda dall'accordo del 1998 ai fini della ripartizione della quota spettante, rispettivamente, al comparto cinema e televisivo**

21. Con specifico riferimento al comparto delle produzioni originarie audiovisive, SIAE si impegna a tenere costantemente aggiornato il dato riferito alla suddivisione della quota di CCP Video spettante alle “opere cinematografiche” e alle “opere televisive”.

22. Più in particolare, SIAE si impegna a definire il rapporto tra le quote di tali opere con l'ausilio di uno strumento oggettivo e terzo di rilevazione del dato (allo stato, l'indagine GPF).

#### **Impegno n. 3: Consultazione dei soggetti maggiormente rappresentativi nella prospettiva di pervenire a criteri di ripartizione nell'interesse degli aventi diritto**

23. I soggetti maggiormente rappresentativi saranno consultati dalla SIAE nella prospettiva di pervenire alla definizione di criteri di ripartizione del CCP Video nell'interesse, in ultima analisi, degli aventi diritto complessivamente considerati.

24. In tale prospettiva SIAE si impegna a definire, all'occorrenza anche con l'ausilio di soggetti terzi, criteri che consentano di individuare la maggiore rappresentatività con riferimento, rispettivamente, al comparto dei produttori originari di opere audiovisive e al comparto dei produttori di videogrammi.

25. Si precisa che, ai fini della "maggiore rappresentatività", il soggetto interessato dovrà dimostrare di rappresentare gli interessi e/o gestire mandati in misura pari o superiore al 25% degli aventi diritto del comparto di riferimento (i.e. comparto dei produttori originari di opere audiovisive – o, all'occorrenza, nei comparti del cinema e della televisione – e comparto dei produttori di videogrammi). A tal fine, nel regolamento di cui all'Impegno n. 5, saranno sviluppati i seguenti principi:

- previa eventuale verifica preliminare della effettiva esistenza del rapporto associativo o di mandato, all'occorrenza da svolgere anche su base campionaria, la rappresentatività del singolo soggetto verrà individuata in base ai seguenti criteri:
  - o per i produttori originari di opere audiovisive, in funzione della somma degli ascolti delle utilizzazioni delle opere su un campione di canali televisivi, rivendicate da ciascun soggetto per conto dei propri associati e/o mandanti;
  - o per i produttori di videogrammi, in ragione del valore di diritti di riproduzione meccanica (DRM) versati dagli stessi produttori e della quantità di supporti messi in commercio e, rivendicati da ciascun soggetto per conto dei propri associati e/o mandanti.

26. Per completezza, si rileva altresì che, se maggiormente rappresentative nel senso appena detto, saranno incluse nella consultazione anche eventuali EGI e OGC e non soltanto le associazioni di categoria.

#### **Impegno n. 4: Predisposizione di un regolamento di ripartizione**

27. SIAE si impegna a ripartire il CCP Video fra i soggetti maggiormente rappresentativi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* applicabile<sup>4</sup>, in base a appositi regolamenti di ripartizione.

28. Il regolamento di ripartizione sarà pubblicato sul sito istituzionale della SIAE e sarà sottoposto a previa consultazione dei soggetti maggiormente rappresentativi – incluse le EGI e le OGC – attivi nei comparti rilevanti ai sensi dell'art. 71-*octies* l.d.a. (i.e. produzione originaria di opere audiovisive e produzione di videogrammi).

#### **Impegno n. 5: Creazione di maggiori spazi per l'intervento delle società di intermediazione a un livello intermedio (prima della ripartizione secondaria)**

---

<sup>4</sup> Allo stato, le sole associazioni.

29. Per quanto nella disponibilità di SIAE, la stessa si impegna a far sì che vengano creati spazi per un ulteriore livello di intermediazione in favore delle società di intermediazione (i.e. EGI e OGC). In tale prospettiva SIAE si impegna a:

- chiedere alle associazioni maggiormente rappresentative di definire criteri di ripartizione della propria quota, che tengano conto del ruolo all'occorrenza svolto da EGI e OGC nel quadro della ripartizione del CCP Video in favore degli aventi diritto;
- chiedere ai soggetti maggiormente rappresentativi di predisporre, con cadenza annuale, una relazione avente ad oggetto, criteri, tempistiche, costi dell'attività di ripartizione, modalità di ripartizione in favore delle società di intermediazione e degli aventi diritto e, più in generale, sulle attività complessivamente svolte con riferimento alla ripartizione CCP Video.

30. SIAE si impegna a includere tali principi nel regolamento di ripartizione di cui all'Impegno n. 4.

#### **Impegno n. 6: Durata degli impegni, monitoraggio e considerazioni evolutive**

31. Si precisa che gli impegni sono assunti a tempo indeterminato. Inoltre, come sarà illustrato anche nella seguente sezione, in caso di modifica del quadro normativo di riferimento e/o a seguito di nuove e diverse indicazioni ad opera del Ministero vigilante, SIAE si impegna ad individuare ogni idonea misura per consentire anche alle società di intermediazione maggiormente rappresentative di essere coinvolte e partecipare in modo ancor più pieno alla ripartizione primaria.

32. Inoltre, nella prospettiva di consentire un agevole monitoraggio degli impegni, SIAE è altresì disponibile a presentare una relazione sull'implementazione degli impegni con cadenza annuale per il primo triennio e, successivamente, a richiesta dell'Autorità.

#### **6) CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA**

33. Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene che gli impegni proposti siano tali da fare venir meno i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter della l. 287/90.

34. Più in dettaglio:

##### **- Impegno n. 1.**

Il Provvedimento di Avvio sottolinea in più passaggi la presunta natura anticompetitiva degli accordi stipulati dalla SIAE con le associazioni maggiormente rappresentative ai fini della distribuzione e ripartizione del CCP Video (cfr., *ex multis*, parr. 44 e 45). Come confermato nel corso dell'audizione del 28 aprile 2021, infatti:

*“le problematiche concorrenziali rappresentate dall'Autorità, così come esplicitato in sede di avvio, vertono, in via principale, sulla raccolta primaria e*

*sul sistema di accordi tra la SIAE e le Associazioni maggiormente rappresentative che, sino ad ora, ha regolato il menzionato comparto”.*

Con l’Impegno n. 1, SIAE si è impegnata a risolvere gli accordi di cui trattasi, così facendo venir meno in radice lo strumento del presunto illecito e, in particolare, ogni accordo e/o intesa eventualmente rilevante ai sensi dell’art. 101 TFUE.

Conseguentemente, viene così meno ogni ostacolo – diverso da quelli di natura normativa – all’eventuale futura partecipazione delle c.d. società di intermediazione e, dunque, delle EGI e delle OGC alla ripartizione primaria.

Con questo impegno – che investe direttamente la ripartizione primaria – si pongono dunque le basi per consentire anche a soggetti maggiormente rappresentativi diversi dalle associazioni di poter partecipare in modo diretto alla ripartizione primaria.

- **Impegno n. 2.**

Questo impegno conferma che nel comparto delle produzioni originarie audiovisive, SIAE terrà costantemente aggiornato il dato riferito alla suddivisione della quota di CCP Video spettante alle “opere cinematografiche” e alle “opere televisive”. In tale contesto, il rapporto tra le quote di tali opere non sarà più rimesso a uno strumento ricognitivo quale il precitato accordo del 1998, venendo definito direttamente dalla SIAE con l’ausilio di uno strumento oggettivo e terzo di rilevazione del dato (allo stato, l’indagine GPF).

In tal modo, verrà peraltro modificata la ripartizione del CCP Video tra ANICA e APT – precedentemente pari, rispettivamente, al 35% in favore di ANICA e al 65% in favore di APT – sulla base di una nuova chiave di ripartizione (per il 2019, pari a circa il 50,18% per il cinema e a circa il 49,82% per la “televisione”).

In tal modo – intervenendo sempre al livello della ripartizione primaria – si risponde a una delle principali richieste provenienti dall’esponente e a quanto al riguardo osservato nel Provvedimento di Avvio.

- **Impegno n. 3.**

Con questo impegno si intende assicurare che tutti i soggetti maggiormente rappresentativi, incluse dunque eventuali EGI e OGC – possano offrire il proprio contributo in occasione della definizione dei criteri di ripartizione del CCP Video da parte della SIAE. Ai fini della maggiore rappresentatività, si definisce una soglia *ex ante*, pari a un quarto del comparto di riferimento, così come individuato dall’art. 71-octies l.d.a..

Tale approccio, consente di acquisire il contributo di tutti i soggetti che potranno partecipare alla fase/i redistributiva/e in favore degli aventi diritto, così coinvolgendo anche i *player* che, allo stato, operano a diversi livelli della filiera. Si tratta quindi di una modalità che, oltre a rendere ancor più trasparente l’intero processo, per un verso, consente alle società di intermediazione di partecipare alla definizione dei criteri di ripartizione e, per l’altro, consente alla SIAE, di acquisire ulteriori elementi informativi e conoscitivi per la definizione dei criteri di cui trattasi. L’acquisizione del contributo

delle società di intermediazione maggiormente rappresentative, unitamente a quello delle associazioni, consente altresì di pervenire alla definizione di criteri di ripartizione primaria viepiù efficienti e coerenti con l'evoluzione del comparto, ponendo le basi per la creazione di ulteriori spazi competitivi in favore, in particolare, delle società di intermediazione.

- **Impegno n. 4.**

La definizione di un regolamento di ripartizione da parte della SIAE è un ulteriore impegno assunto a livello di ripartizione primaria ed è strettamente connesso al venir meno degli accordi che, nella prospettiva dell'Autorità, avrebbero rappresentato lo strumento attraverso cui sarebbe stata realizzata l'intesa ripartitoria.

A differenza degli accordi il regolamento è inoltre uno strumento più flessibile che potrà essere agevolmente aggiornato per tener conto delle evoluzioni normative e, dunque, della possibilità, in prospettiva, di aprire ulteriormente il comparto e/o di garantire in ogni caso una maggiore partecipazione delle società di intermediazione al processo di ripartizione del CCP Video.

- **Impegno n. 5.**

Intervenendo, in particolare, al livello della ripartizione primaria, SIAE intende offrire il proprio contributo costruttivo per consentire, nell'immediato, l'apertura di ampi spazi per la maggiore apertura di un ulteriore livello della filiera in favore delle società di intermediazione.

La possibilità di ampliare gli spazi competitivi a disposizione delle società di intermediazione consente di mitigare e far venir meno i rischi competitivi individuati dall'Autorità nei diversi passaggi del provvedimento in cui viene in evidenza la circostanza che le società di intermediazione avrebbero incontrato difficoltà "nella fase di ripartizione secondaria". La creazione di un ulteriore livello di mercato – nella prospettiva enunciata al par. 37 del Provvedimento di Avvio – contribuisce ad ampliare "l'ambito di operatività" delle società di intermediazione, così facendo venir meno anche presunti effetti distorsivi nei mercati contigui.

Nell'ambito della consultazione di cui all'Impegno n. 3 e del regolamento di ripartizione di cui all'Impegno n. 4, SIAE si è infatti impegnata, in particolare, a:

- chiedere alle associazioni maggiormente rappresentative di definire criteri di ripartizione della propria quota che tengano conto del ruolo all'occorrenza svolto da EGI e OGC nel quadro della ripartizione del CCP Video in favore degli aventi diritto.
- chiedere ai soggetti maggiormente rappresentativi di predisporre, con cadenza annuale, una relazione avente ad oggetto, criteri, tempistiche, costi dell'attività di ripartizione, modalità di ripartizione in favore delle società di intermediazione e degli aventi diritto e, più in generale, sulle attività complessivamente svolte con riferimento alla ripartizione CCP Video. In tal modo – coerentemente anche con quanto al riguardo richiesto dal Ministero vigilante – le associazioni

maggiormente rappresentative saranno maggiormente incentivate a definire e implementare criteri di ripartizione viepiù coerenti con quanto al riguardo previsto dalla disciplina di settore, e la SIAE avrà la possibilità di verificare la coerenza rispetto a quanto al riguardo prefigurato nel quadro del regolamento di ripartizione.

- **Impegno n. 6.**

La durata a tempo indeterminato degli impegni rappresenta un elemento che consente di apportare al comparto modifiche di natura sostanzialmente strutturale, nella prospettiva, altresì, di tener conto di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento e/o di nuove o diverse indicazioni promananti dal Ministero vigilante, nella prospettiva di consentire anche alle società di intermediazione maggiormente rappresentative di essere coinvolte e partecipare in modo ancor più intenso e pieno alla ripartizione primaria.

La reportistica consente inoltre all'Autorità di poter monitorare adeguatamente l'implementazione degli impegni.

Roma, 11 maggio 2021

Avv. Domenico Luca Scordino  
Firmato digitalmente da: Domenico Luca Scordino  
Data: 11/05/2021 16:14:06

Avv. Giuseppe Maria Berruti

Avv. Prof. Gian Michele Roberti

Avv. Marco Serpone  
Firmato da:  
Marco Serpone  
Motivo:

Data: 11/05/2021 16:23:55